

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Plazza Marconi, 2 81038 Trentola Ducenta (CE) Tel.: 081 8128200 Fax: 081 8128206

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

~ <i>(</i>			
N.O del Reg. Nomina legale p Del 11 - 12 - 10 8 srl c/Comune di	per ricorsi promossi dalla So	c. Quadrifoglio	Immobiliare
Del M-11-10/8 srl c/Comune di	i Trentola Ducenta innanzi al	TAK Campania	ryapoir.
L'anno duemiladiciotto il giorno V.L dunanze del Comune suddetto, nelle for			
lei signori:		Presente	Assente
Andrea SAGLIOCCO	SINDACO		
Luigi FABOZZI	ASSESSORE		
Filomena ESPOSITO	ASSESSORE	Х	
Violetta MAIOLICA	ASSESSORE		X
Giuseppe GRASSIA	ASSESSORE		
Francesco PELLEGRINO	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale **Dott.ssa Gelsomina** Terracciano

- □ il responsabile dei servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- □ il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Assume la presidenza il SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Dare atto che si allontana l'assessore Maiolica;

PROPOSTA DELIBERAZIONE

Area: CONTENZIOSO

Proponente: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

OGGETTO: Nomina legale per ricorsi promossi dalla Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl

c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Campania Napoli.

Visto i ricorsi presso il TAR Campania Napoli presentati dalla Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl, in persona dei legali rapp.ti sig.Carmen Maiolica e arch.Gianfranco Sagliocco, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Romaniello, pervenuti al protocollo generale di questo Ente in data 24.07.2018 ai nn.9674 – 9675 e 9676, contro il comune di Trentola Ducenta;

Considerato che è opportuno costituirsi nei giudizi di cui innanzi procedendo alla nomina di un legale di fiducia al di fuori della short list, in considerazione della delicatezza del caso, individuato nella persona dell'avv. Orazio Abbamonte con studio legale in Napoli;

Dare atto che l'incarico avverrà su accettazione del legale interessato e con parcella adeguata alla misura minima della tabella forense;

Ritenuto di dover procedere in merito; Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs.n.267/2000; Con votazione unanime;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

Nominare quale legale dell'Ente l'avv. Orazio Abbamonte con studio legale in Napoli, per la difesa degli interessi dell'Ente, avverso i ricorsi su menzionati presso il TAR Campania Napoli;

Dare atto che il legale nominato dovrà sottoscrivere il disciplinare per tale incarico;

Dare atto che l'impegno spesa per tale incarico sarà effettuato con atto separato;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.n.267/2000.

Avv. Michele Romaniello Amministrativista

Via Giovanbattista Vico 7 - Aversa Via Rossini 12 - Trentola Ducenta Tel e Fox n. 081 344 07 94 email: <u>promuniello@libero.it</u> pec: michelx.romaniello@assvcatismcv.it

ECG MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - N A P O L I -

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

2 4 LUG 2018

PROT. N. 967)

Ricorre la Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610) in persona dei legali rappresentanti p.t. Carmen MAIOLICA nata a Caserta il 08.09.73 (CF: MLC CMN 73P48 B963S) e Gianfranco SAGLIOCCO nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14.02.73 (CF: SGL GFR 73B14 I234J), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K) con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, e con il quale ai fini delle comunicazioni e notificazioni altresì indica i seguenti recapiti fax n. 081 344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it;

- ricorrente –

contro

Il Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t.;

- resistente -

per l'annullamento

dell'Ordinanza ed Ingiunzione n.75 del 28.05.2018 con la quale il Comune di Trentola Ducenta le ha ingiunto la demolizione di due vani ritenendoli realizzati in difformità dai titoli rilasciati; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui, qua tenus opus la relazione tecnica prot. n. 6872 del 22.05.18 redatta dal personale dell'Area Urbanistica.

FATTO

Con permesso di costruire n. 42/14 del 30.01.14 rilasciato dal Comune di Trentola Ducenta veniva realizzato un manufatto su area di sedime sita in Via S D'Acquisto (già Trav. Via Larga n. 8) Trentola Ducenta.

L'amministrazione invitando la ricorrente a partecipare al procedimento avrebbe senz'altro seguito un percorso trasparente in omaggio ai principi di buon andamento ed imparzialità, anche in ragione dell'assenza di qualsiasi motivo d'urgenza.

In vicende analoghe è stato chiarito che la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell'abuso di cui viene intimata la demolizione; esigenza che connota il caso nel quale una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti (cfr. T.A.R. Catania, Sicilia sez. I, 12 aprile 2012, n. 982).

Nel caso di specie, infatti, l'opera contestata alla ricorrente è stata assentita con la S.C.I.A. prot. n. 2855 del 11.03.15 e S.C.I.A. prot. n.5648 del 26.05.15 che vengono indicate solo formalmente tra i titoli rilasciati.

È evidente pertanto come l'ordine di abbattimento andava quanto meno preceduto da un confronto dialettico tra l'ente e la ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza anche se normalmente nei provvedimenti vincolati non è necessaria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento rende illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie in difformità rispetto alla concessione edilizia, nei casi in cui la complessità degli interessi coinvolti dalla vicenda amministrativa assegnano natura discrezionale all'esercizio del potere repressivo (cfr. per tutte T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 20 gennaio 2009, n.53).

II. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07/08/90, N.241 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DI ISTRUTTORIA - INESISTENZA DELLE DIFFORMITÀ - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI - realizzazione delle opere qui contestate e detta circostanza non è stata riscontrata dal Comune con l'adozione del provvedimento impugnato.

Non esiste nel caso di specie alcun ampliamento del locale posto al piano terra ed autorizzato con P.d.C.

Del che sono evidenti i vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria ed insussistenza dei presupposti.

Tutto ciò conferma le gravità delle omissioni che precedono e la necessità che il provvedimento afflittivo venisse confezionato in un giusto procedimento e non in procedimento silenzioso, unilaterale ed immotivato.

A conferma della bontà delle censure mosse milita proprio la giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. T.A.R. Campania IV Sez., Sent.n.101/01), chiarendo pacificamente che "è posto a carico dell'Amministrazione l'obbligo di muovere ... contestazioni ad oggetto puntuale sia per quanto concerne l'esatta specificazione delle realizzazioni ritenute abusive, sia per quanto concerne il loro assoggettamento ad un determinato regime sanzionatorio che è diversamente previsto per le opere eseguite in assenza di concessione edilizia ovvero per le opere soggette ad un regime meramente autorizzatorio" (Cfr. anche TAR Lazio, II ter,11/2/03 n. 919).

Quanto poi all'interesse pubblico, laddove l'amministrazione eserciti il potere sanzionatorio su opere edilizie, non può limitarsi asetticamente a riferire il presunto carattere abusivo dell'opera ma deve necessariamente indicare le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano la rimozione.

III. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07.08.90 N.241 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 e 34 DEL D.P.R. 06.06.2001, N. 380 - ECCESSO DI POTERE - OMESSA ISTRUTTORIA - CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07.08.90, N.241 -

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Lo scrivente Avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K - fax n. 081 344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it) ai sensi di legge attesta che il documento analogico che precede contenente il ricorso al T.A.R. Campania, Napoli proposto dalla Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610) in persona dei legali rappresentanti p.t. Carmen MAIOLICA nata a Caserta il 08.09.73 (CF: MLC CMN 73P48 B963S) e Gianfranco SAGLIOCCO nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14.02.73 (CF: SGL GFR 73B14 I234]) contro il Comune di Trentola Ducenta è conforme al documento digitale da cui è stato estratto.

Aversa, 20.07.18

Avy Mighele Romaniello

PROCURA ALLE LITI

Con la presente la Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610) in persona dei legali rappresentanti p.t. Carmen MAIOLICA nata a Caserta il 08.09.73 (CF: MLC CMN 73P48 B963S) e Gianfranco SAGLIOCCO nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14.02.73 (CF: SGL GFR 73B14 I234J) conferisce a lei avv. Michele Romaniello (C.F.: RMN MHL 73E12 I234K) con studio in Aversa, Via Giovanbattista Vico n. 7, il più ampio mandato di rappresentarla e difenderla impugnando l'Ordinanza ed Ingiunzione n.75 del 28.05.2018 del Comune di Trentola Ducenta; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui, qua tenus opus la relazione tecnica prot. n. 6872 del 22.05.18 redatta dal personale dell'Area Urbanistica, dinanzi al T.A.R. Campania Napoli, nonché conferendole il potere di svolgere ogni attività difensiva ritenuta utile, di conciliare, transigere, desistere, precettare ed eseguire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ritiene il suo operato per rato e fermo, rinunciare agli atti, e chiamare in causa terzi. La predetta società ratifica fin d'ora il suo operato ed approvo il ricorso che precede autorizzandola a sottoscriverlo per la stessa. La autorizzia al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del d.lgs 196/03.

Elegge domicilio con lei presso la segreteria del T.A.R. Campania Napoli e domicilio digitale presso l'indirizzo pec michele.romaniello@avvocatismcv.it - tel e fax 081 344 07 94.

Aversa 20.07.2018

Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. CF: 03381700610 Via Santa Monica n.21

Trentola Ducenta

RELATA DI NOTIFICA ai sensi della legge 21/01/1994, n.53

Io sottoscritto Avv. Michele Romaniello, con studio in Aversa (CE) in Via Giovanbattista Vico n.7, nella qualità di procuratore della Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610), in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (CE) del 1/10/2004, ho notificato il ricorso munito di attestazione di conformità e procura alle liti che precedono, per conto della stessa annotata al n. 351, del mio III Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a: I. COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (Rep. 351), in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la casa comunale in Piazza Marconi, 1, 81038 – Trentola Ducenta (CE) ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandata a/r n. 78769765498-2 come risultante della ricevuta postale;

Avv. Michele Romaniello

Per vidimazione Ufficio Postale di

x 351 MITTENTE Racc N. Firma dell'Avvocato notificante AG del Registro Cronologico APPLICARE SULLA BUSTA AG T NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI Autorizzazione del Consiglio Ordine Avvocati di Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53 ١ (wortenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere egnato a persona di famiglia che conviva anche temporanezmente con il destinatario o à persona addetta alla carac a al sco di esco, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da smalatta montale e non abbia età inforiora ai tordici anni. In manoratra delle persone studiciare il pilco può essere consegnato al pordero delle stabile o a persona che, ista da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della porta al destinatario.

Postaraccomandata

Posteitaliane

20.07.2 Euro 0

DEL 186ALE RAPPRESENTANTE P.T. DEMICILIAN PER LA CARICA PRESSO LA CASA COHUMAR IN PINEZZA MARCOM, I 84038 TELLIOCA DUCENTA (CE) COHONE OF TRENTOLA DUCENTA, IN PERSON

78769765498-2

L

Avv. Michele Romaniello Amministrativista

Via Giovanbattista Vico 7 - Aversa Via Rossini 12 - Trentola Ducenta Tele Fax 11. 081 344 07 94 email: promaniello@libero.jt pes: michele.romaniello@avvocatismev.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -NAPOLI-

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

2 4 LUG 2018

Ricorre la Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610) in persona dei legali rappresentanti p.t. Carmen PROT. N. MAIOLICA nata a Caserta il 08.09.73 (CF: MLC CMN 73P48 B963S) e Gianfranco SAGLIOCCO nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14.02.73 (CF: SGL GFR

73B14 I234J), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K) con il quale elettivamente

domicilia in Napoli, Piazza Municipio presso la segreteria del T.A.R. Campania,

Napoli, e con il quale ai fini delle comunicazioni e notificazioni altresì indica i seguenti

recapiti fax n. 081 344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it;

- ricorrente --

contro

Il Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t.;

- resistente --

per l'annullamento

dell'Ordinanza ed Ingiunzione n.72 del 28.05.2018 con la quale il Comune di Trentola Ducenta le ha ingiunto la demolizione di un vano ritenendolo realizzato in difformità dai titoli rilasciati; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui, qua tenus opus la relazione tecnica prot. n. 6871 del 22.05.18 redatta dal personale dell'Area Urbanistica.

FATTO

Con permesso di costruire n. 225/13 del 28.01.14 rilasciato dal Comune di Trentola Ducenta la ricorrente realizzava un manufatto su area di sedime sita in Via IV Novembre Trentola Ducenta.

1

L'amministrazione invitando la ricorrente a partecipare al procedimento avrebbe senz'altro seguito un percorso trasparente in omaggio ai principi di buon andamento ed imparzialità, anche in ragione dell'assenza di qualsiasi motivo d'urgenza.

In vicende analoghe è stato chiarito che la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell'abuso di cui viene intimata la demolizione; esigenza che connota il caso nel quale una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti (cfr. T.A.R. Catania, Sicilia sez. I, 12 aprile 2012, n. 982).

Nel caso di specie, infatti, l'opera contestata alla ricorrente è stata assentita con la S.C.I.A. prot. n. 5578 del 24.04.18 che viene indicata solo formalmente tra i titoli rilasciati ma quando poi si richiama la presunta difformità ci si riferisce al solo P.d.C. n. 225/13 ("che divideva l'ambiente come da PDC dalla parte in difformità).

È evidente pertanto come l'ordine di abbattimento andava quanto meno preceduto da un confronto dialettico tra l'ente e la ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza anche se normalmente nei provvedimenti vincolati non è necessaria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento rende illegittima l'ordinanza di demolizione di opere édilizie in difformità rispetto alla concessione edilizia, nei casi in cui la complessità degli interessi coinvolti dalla vicenda amministrativa assegnano natura discrezionale all'esercizio del potere repressivo (cfr. per tutte T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 20 gennaio 2009, n.53).

II. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07/08/90, N.241 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DI condominio e detta circostanza non è stata riscontrata dal Comune con l'adozione del provvedimento impugnato.

A rendere la motivazione anche incomprensibile è la spiegazione che viene resa dell'ampliamento: si parte infatti dal presupposto che esiste un ampliamento e dall'altro si precisa che, come da P.d.C. n. 225/13, risulta tuttavia la chiusura del vano autorizzato ma che detta chiusura è stata fatta con parete di cartongesso. Tuttavia non è ben chiaro cosa viene contestato alla ricorrente, se la tipologia di materiale utilizzato per la chiusura o la ipotizzata futura condotta della rimozione perché l'esistenza della parete esclude l'esistenza di una continuità (e quindi ampliamento) tra il vano autorizzato con il P.d.C. e quello realizzato con S.C.I.A. e la ipotizzata condotta futura non può fondare un ordine di abbattimento per presunte difformità.

Come traspare dalla stessa motivazione non esiste nel caso di specie alcun ampliamento del locale posto al piano terra ed autorizzato con P.d.C. e ciò lo riferisce anche il Comune con il provvedimento impugnato laddove indica la chiusura della parete divisoria tra gli ambienti con parete in cartongesso.

L'esistenza infatti di tale parete divisoria, giova ribadire, esclude in nuce un ampliamento e né può considerarsi tale l'ipotesi della dell'amovibilità di tale parete atteso che rappresenterebbe del tutto inammissibilmente la contestazione attuale di una ipotesi futura che potrà legittimare l'intervento pubblico solo in caso di realizzazione della stessa, ma non allo stato attuale che non c'è.

Giova altresl ribadire che dette opere sono riportate nella S.C.I.A. prot. n. 5578 del 24.04.18 ed in fase istruttoria l'ente non ha riscontrato alcuna relazione tra le stesse.

Del che sono evidenti i vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria ed insussistenza dei presupposti.

L'ordinanza impugnata appare vieppiù illegittima in quanto è stato omesso di

considerare in fase istruttoria che il ventaglio delle sanzioni possibili da adottare in

presenza di opere eseguite in difformità dai titoli è ben più ampio, giusta gli artt. 33 e

34 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001. Ne consegue che,

essendo rinvenibile in capo all'amministrazione procedente una discrezionalità nella

individuazione delle misure repressive da emanare, ne deriva una insopprimibile

esigenza di motivazione in ordine alla scelta operata, evidenziando le ragioni per le

quali non si è ritenuto di disporte diversamente, pur avendone la possibilità.

Ed infatti sia utile ricordare che i prefati artt. 33 e 34 prevedono che per le

ristrutturazioni edilizie relative ad immobili regolarmente assentiti, per le opere eseguite

senza autorizzazione, ovvero per quelle realizzate in difformità dal titolo concessorio,

la P.A. può ingiungere all'autore delle medesime il pagamento di una sanzione

pecuniaria in luogo dell'abbattimento, diversamente graduandola a seconda dei casi

concreti.

Ciò rappresenta inoltre l'unica sanzione ammissibile allorquando la demolizione non

possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, così come sancito dal 2'

comma dell'art. 34, sicché risulta evidente come l'Amministrazione abbia omesso di

motivare in ordine alle ragioni che l'hanno condotta ad escludere ab inizio l'applicabilità

di sanzioni alternative, determinando così la illegittimità del provvedimento emesso

(cfr. sul punto Cons. Stato, VI Sez., n. 1055 del 28.02.2000).

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Valore: indeterminato Contributo: € 650,00

Avv. Michele Romaniello

Firmato da: Michele Romaniello

Motivo:

PROCURA ALLE LITI

Con la presente la Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610) in persona dei legali rappresentanti p.t. Carmen MAIOLICA nata a Caserta il 08.09.73 (CF: MLC CMN 73P48 B963S) e Gianfranco SAGLIOCCO nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14.02.73 (CF: SGL GFR 73B14 I234J) conferisce a lei avv. Michele Romaniello (C.F.: RMN MHL 73E12 I234K) con studio in Aversa, Via Giovanbattista Vico n. 7, il più ampio mandato di rappresentarla e difenderla impugnando l'Ordinanza ed Ingiunzione n.72 del 28.05.2018 del Comune di Trentola Ducenta; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui, qua tenus opus la relazione tecnica prot. n. 6871 del 22.05.18 redatta dal personale dell'Area Urbanistica, dinanzi al T.A.R. Campania Napoli, nonché conferendole il potere di svolgere ogni attività difensiva ritenuta utile, di conciliare, transigere, desistere, precettare ed eseguire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ritiene il suo operato per rato e fermo, rinunciare agli atti, e chiamate in causa terzi. La predetta società ratifica fin d'ora il suo operato ed approvo il ricorso che precede autorizzandola a sottoscriverlo per la stessa. La autorizzia al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del d.lgs 196/03.

Elegge domicilio con lei presso la segreteria del T.A.R. Campania Napoli e domicilio digitale presso l'indirizzo pec michele romaniello@avvocatismov.it – tel e fax 081 344 07 94.

Aversa 20.07.2018

Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. CF: 03381700610 Via Santa Monica n.21 Trentola Ducenta I legali rappresentanti

1. To Geogliaces

. An Ale

co sull'originale

RELATA DI NOTIFICA ai sensi della legge 21/01/1994, n.53

Io sottoscritto Avv. Michele Romaniello, con studio in Aversa (CE) in Via Giovanbattista Vico n.7, nella qualità di procuratore della Soc. Quadrifoglio Immobiliare s.r.l. con sede in Trentola Ducenta Via Santa Monica n.21 (CF: 03381700610), in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (CE) del 1/10/2004, ho notificato il ricorso munito di attestazione di conformità e procura alle liti che precedono, per conto della stessa annotata al n. 351, del mio III Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a: I. COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (Rep. 352), in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la casa comunale in Piazza Marconi, 1, 81038 – Trentola Ducenta (CE) ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandata a/r n. 78769765497-1 come risultante della ricevuta postale;

Avv. Michele Romaniello

Per vidimazione Ufficio Postale di



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Commissione Straordinaria

Piazza Marconi, 2 - 81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel.: 081 8128215 - Fax: 081 8128250

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

E-mail: commissionestraordinaria@comune.trentoladucenta,ce,it - Pec; segreteria,trentoladucenta@legalmail.it

Prot. n. HY34

del 13.04-2011

Alla dr.ssa Rita Riccio dr.ssa Enza Perna dr. Pasquale Manna LORO SEDI (a mezzo PEC)

Oggetto: nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, 2017/2019.

Questa Amministrazione è lieta di informare le SS.LL. che, a seguito della positiva valutazione delle domande presentate per la partecipazione alla selezione indetta da questo Comune per la designazione dei componenti dell'organismo in oggetto, le medesime sono state nominate con Deliberazione Commissariale n. 72 dell'11.4.2017, rispettivamente:

- dr.ssa Rita Riccio presidente;
- dr.ssa Enza Perna componente vicario;
- dr. Pasquale Manna componente.

Pertanto, si chiede alla SS.LL. di voler trasmettere:

- 1. dichiarazione di accettazione incondizionata dell'incarico, con espressa indicazione della conoscenza del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'organismo, con particolare riferimento all'obbligo di svolgimento delle sedute ordinarie prescritte;
- 2. dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'allegato modello;
- 3. autocertificazione relativa al numero e la data di iscrizione all'Albo del Dipartimento della Funzione Pubblica dei soggetti idonei allo svolgimento della funzione di componente di O.I.V., con indicazione della fascia di assegnazione;
- 4. per i componenti lavoratori dipendenti, nulla osta da parte del datore di lavoro;
- 5. comunicazione degli altri incarichi pubblici in essere al momento dell'incarico.

In relazione al punti 1, si rappresenta che questa Amministrazione, in presenza di giustificati motivi per il mancato svolgimento di tutte le sedute ordinarie previste dal regolamento, ritiene comunque indispensabile per il regolare funzionamento dell'organismo, la celebrazione almeno del 75% delle sedute ordinarie mensili, che dovrà risultare dall'apposito registro riepilogativo delle attività del medesimo.

Con l'occasione, si convoca la prima seduta del nuovo O.I.V. per giovedì 27 aprile p.v., presso la Segreteria Generale del Comune, alle ore 11,30 per il relativo insediamento e avvio delle competenti attività d'istituto.

P. La Commissione Straordinaria

(Rotondi – Macchiarella – Trocchia)

!

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013;			
di essere a conoscenza che, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è il Comune di Trentola Ducenta; - responsabile del trattamento sono i dirigenti delle strutture destinatarie della presente dichiarazione; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.			
Luogo e data	FIRMA DELL'INTERESSATO *		

^{*} sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

nsi della legge 21/01/1994, n. 53 del Consiglio Ordine Awocati di

NE ATTI GIUDIZIARI

Autorizzazione

Postaraccomandata

Posteitaliane

20.07.2018 Euro 007.

attordici anni, in mancanza delle persone suindicate il plico può essone consegnato al portiono dello tamble o a persona che, todita da rapporto centinuativo, è tentra alla distribuzione della posta al dostinatario.

POOHUNE DITRENTOLA DUCENTA, IN ERSONA QUEL LEGISLE PARPESENTA. A CURA COMMAND PER LA CABLCA PR A CURA COMMANDICIO DI PINZZA HI

> 78769765497-1 Ð∀

Γ

APPLICARE SULLA BUSTA AG

Racc. N.

N. 352 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocatoriotificante

Avv. Michele Romaniello Amministrativista

Via Giovanbattista Vico 7 - Aversa Via Rossini 12 - Trentola Ducenta Tele Fax 11, 081 344 07 94 email: pyromaniello@libero.it pec: michele.romaniello@avvocatismev.it

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

2.4 LUG 2018

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -NAPOLI

Ricorre la dott.ssa Angela Griffo nata a Trentola Ducenta il 31.05.59 (CF: GRF NGL PROT. N. 9676 59E71L379M) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Ayv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K) con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, e con il quale ai fini delle comunicazioni e notificazioni altresì indica i seguenti recapiti fax 11. 081 344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it;

- ricorrente -

contro

Il Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t.;

- resistente -

per l'annullamento

dell'Ordinanza ed Ingiunzione n.73 del 28.05.2018 con la quale il Comune di Trentola Ducenta le ha ingiunto la demolizione di un vano ritenendolo realizzato in difformità dai titoli rilasciati; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui, qua tenus opus la relazione tecnica prot. n. 6871 del 22.05.18 redatta dal personale dell'Area Urbanistica.

FATTO

La ricorrente otteneva dal Comune di Trentola Ducenta il permesso di costruire n. 225/13 del 28.01.14 per la realizzazione di un manufatto su area di sedime sita in Via IV Novembre Trentola Ducenta di sua proprietà.

Successivamente alla realizzazione del fabbricato la ricorrente inoltrava al Comune di Trentola Ducenta la S.C.I.A. prot. n. 5578 del 24.04.18 per realizzare un vano destinato ad ospitare una centrale idrica e un locale tecnico a servizio del condominio con finalità non residenziali. Con la relazione tecnica allegata alla predetta richiesta veniva

In vicende analoghe è stato chiarito che la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza dell'abuso di cui vicne intimata la demolizione; esigenza che connota il caso nel quale una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti (cfr. T.A.R. Catania, Sicilia sez. I, 12 aprile 2012, n. 982).

Nel caso di specie, infatti, l'opera contestata alla ricorrente è stata assentita con la S.C.I.A. prot. n. 5578 del 24.04.18 che viene indicata solo formalmente tra i titoli rilasciati ma quando poi si richiama la presunta difformità ci si riferisce al solo P.d.C. n. 225/13 ("che divideva l'ambiente come da PDC dalla parte in difformità).

È evidente pertanto come l'ordine di abbattimento andava quanto meno preceduto da un confronto dialettico tra l'ente e la ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza anche se normalmente nei provvedimenti vincolati non è necessaria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento rende illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie in difformità rispetto alla concessione edilizia, nei casi in cui la complessità degli interessi coinvolti dalla vicenda amministrativa assegnano natura discrezionale all'esercizio del potere repressivo (cfr. per tutte T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 20 gennaio 2009, n.53).

II. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07/08/90, N.241 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DI ISTRUTTORIA – INESISTENZA DELLE DIFFORMITÀ – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI -

In disparte l'inesistenza dei presupposti di merito, il provvedimento impugnato andava altresì supportato da idonea motivazione, libera da formule di stile che si apprestano ad A rendere la motivazione anche incomprensibile è la spiegazione che viene resa dell'ampliamento: si parte infatti dal presupposto che esiste un ampliamento e dall'altro si precisa che, come da P.d.C. n. 225/13, risulta tuttavia la chiusura del vano autorizzato ma che detta chiusura è stata fatta con parete di cartongesso. Tuttavia non è ben chiaro cosa viene contestato alla ricorrente, se la tipologia di materiale utilizzato per la chiusura o la ipotizzata futura condotta della rimozione perché l'esistenza della parete esclude l'esistenza di una continuità (e quindi ampliamento) tra il vano autorizzato con il P.d.C. e quello realizzato con S.C.I.A. e la ipotizzata condotta futura non può fondare un ordine di abbattimento per presunte difformità.

Come traspare dalla stessa motivazione non esiste nel caso di specie alcun ampliamento del locale posto al piano terra ed autorizzato con P.d.C. e ciò lo riferisce anche il Comune con il provvedimento impugnato laddove indica la chiusura della parete divisoria tra gli ambienti con parete in cartongesso.

L'esistenza infatti di tale parete divisoria, giova ribadire, esclude in nuce un ampliamento e né può considerarsi tale l'ipotesi della dell'amovibilità di tale parete atteso che rappresenterebbe del tutto inammissibilmente la contestazione attuale di una ipotesi futura che potrà legittimare l'intervento pubblico solo in caso di realizzazione della stessa, ma non allo stato attuale che non c'è.

Giova altresì ribadire che dette opere sono riportate nella S.C.I.A. prot. n. 5578 del 24.04.18 ed in fase istruttoria l'ente non ha riscontrato alcuna relazione tra le stesse.

Del che sono evidenti i vizi di difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria ed insussistenza dei presupposti.

Tutto ciò conferma le gravità delle omissioni che precedono e la necessità che il provvedimento afflittivo venisse confezionato in un giusto procedimento e non in procedimento silenzioso, unilaterale ed immotivato.

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001. Ne consegue che,

essendo rinvenibile in capo all'amministrazione procedente una discrezionalità nella

individuazione delle misure repressive da emanare, ne deriva una insopprimibile

esigenza di motivazione in ordine alla scelta operata, evidenziando le ragioni per le

quali non si è ritenuto di disporre diversamente, pur avendone la possibilità.

Ed infatti sia utile ricordare che i prefati artt. 33 e 34 prevedono che per le

ristrutturazioni edilizie relative ad immobili regolarmente assentiti, per le opere eseguite

senza autorizzazione, ovvero per quelle realizzate in difformità dal titolo concessorio,

la P.A. può ingiungere all'autore delle medesime il pagamento di una sanzione

pecuniaria in luogo dell'abbattimento, diversamente graduandola a seconda dei casi

concreti.

Ciò rappresenta inoltre l'unica sanzione ammissibile allorquando la demolizione non

possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, così come sancito dal 2'

comma dell'art. 34, sicché risulta evidente come l'Amministrazione abbia omesso di

motivare in ordine alle ragioni che l'hanno condotta ad escludere ab inizio l'applicabilità

di sanzioni alternative, determinando così la illegittimità del provvedimento emesso

(cfr. sul punto Cons. Stato, VI Sez., n. 1055 del 28.02.2000).

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Valore: indeterminato Contributo: € 650,00

Avv. Michele Romaniello

Firmato da: Michele Romaniello

Motivo:

Data: 20/07/2018 12:13:15

7

PROCURA ALLE LITI

Con la presente io sottoscritta Angela Griffo nata a Trentola Ducenta il 31.05.59 (CF: GRF NGL 59E71L379M) conferisco a lei avv. Michele Romaniello (C.F.: RMN MHL 73E12 I234K) con studio in Aversa, Via Giovanbattista Vico n. 7, il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi impugnando l'Ordinanza ed Ingiunzione n.73 del 28.05.2018 del Comune di Trentola Ducenta; una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui, qua tenus opus la relazione tecnica prot. n. 6871 del 22.05.18 redatta dal personale dell'Area Urbanistica, dinanzi al T.A.R. Campania Napoli, nonché conferendole il potere di svolgere ogni attività difensiva ritenuta utile, di conciliare, transigere, desistere, precettare ed eseguire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ritengo il suo operato per rato e fermo, rinunciare agli atti, e chiamare in causa terzi; ratifico fin d'ora il suo operato ed approvo il ricorso che precede autorizzandola a sottoscriverlo per me. La autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del d.lgs 196/03.

Eleggo domicilio con lei presso la segreteria del T.A.R. Campania Napoli e domicilio digitale presso l'indirizzo pec michele.romaniello@avvocatismcv.it – tel e fax 081 344 07 94.

Aversa 20.07.2018

Griffo Angela F. To Cello Angelo di to our while sull griginuelo An Me So Mo MITTENTE

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi delia legge 21/01/1994, n. 53

del Consiglio Ordine Avvocati dj. مرايان ماندارانده الماندان الما

Postaraccomandata

Poste italiane

20.07.201 Euro 007

16167 81031 AVERSA 2 (CE) ID0787697654960 81038 1-PT010340

Avvertorza: Il prasente plico dave ossere consegnato possibilmente al destinatario. So questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporameamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al sporizio di esso, purchib il consegnatario non sia manifestamente affetto da majutta mentita e non abbia otti inferioro al quattordici anni. In manicanza dello persone suindicate il pitco può essere concegnato al portiero dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

TONICILIANO TER LA CARICO PRESSO COHUNE OF TRENTOLA QUEENTA, IN FERIOR (30) MIN 3000 WO WO WALL - 860 FS FORCE PAPPRESENTANTE BIT.

Racc, N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

Firma dell'Ayvocato notificante

... del Registro Cronologico

AG

78769765496-0

7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area: OO.II. - Contenzioso

Proponente: Dott. Gelsomina Terracciano

Oggetto: Nomina legale per ricorsi promossi dalla Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Campania Napoli.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile		
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE		
Data Il responsabile dell'Area F.to Dott.Gelsomina Terracciano	Data Il Respons.le dell'Area Finanziario-Amministrativo F.TO RAG. ANTONIO SPERONE		

Con votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000.

Componenti	PRESENTI	ASSENTI	FIRMA
Andrea SAGLIOCCO - SINDACO	ーメ		F.to
Luigi FABOZZI - ASSESSORE	メ		F.to
Filomena ESPOSITO - ASSESSORE	X		F.to
Violetta MAIOLICA - ASSESSORE		·X .	-1 343
Giuseppe GRASSIA - ASSESSORE	X		F.to
Francesco PELLEGRINO - ASSESSORE	1 1		F.to

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;
- 2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to Dott. Andrea Sagliocco



Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Pretorio N. 2025

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Inviata ai Capigruppo il U8-12-1018 Prot. N. 16607

Trentola Ducenta, $\mathcal{V} - 12 - \mathcal{W}$



Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trentola Ducenta, 28 - 12 - 2018

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

